



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

RIUNIONE DEL 09 AGOSTO ORE 10.00

Alla riunione sono presenti il Direttore del servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali (Dott.ssa Tomainu) e le seguenti OO.SS:

S.A.Di.R.S. - UGL nella persona di Luciano Melis
FENDRES - SAFOR nelle persone di Maurizio Montis e Ugo Foddai
FEDRO nelle persone di Antonello Troffa e Paola Espa
UIL nella persona di Giancarlo Casu
CISL nella persona di Davide Paderi
SAF nelle persone di Gavino Farina e Sergio Talloru

Il S.A.Di.R.S./UGL ricorda che nella riunione tenutasi il 5 agosto aveva chiesto la bozza della deliberazione per potersi attivare al fine di richiedere la successiva concertazione. Chiede, inoltre, nel rispetto dell'art. 14 del CCRL vigente, la verbalizzazione della riunione odierna in quanto la concertazione ufficiale è solo quella di oggi.

La Dott.ssa Tomainu comunica che l'assenza del dott. Manca è dovuta ad impegni urgenti sopraggiunti ed espone i contenuti della bozza di deliberazione per il riparto delle progressioni professionali in quanto alla riunione del 5 agosto, durante la quale erano stati presentati dal Dott. Manca, non era presente l'organizzazione sindacale SAF,.

La bozza di deliberazione in discussione oggi tiene conto di alcune osservazioni che le OOSS hanno esposto nella riunione del 5 agosto 2011.

FEDRO afferma che la concertazione ufficiale è comunque quella di oggi.

La Dott.ssa Tomainu evidenzia che la riunione del 5 agosto, che si è tenuta alla presenza di tutte le OO.SS. tranne il SAF, ha preceduto l'invio alle OO.SS. della bozza di deliberazione per accelerare i tempi, spiega poi le motivazioni che hanno portato l'amministrazione ad inserire nella bozza di deliberazione la data di riferimento al 31/12/2009:

- la destinazione delle risorse a regime dell'anno 2010 per poter essere integralmente utilizzate devono essere riferite all'inizio dell'anno;

Fendres-Sapor
Tomainu

Tomainu

SAF
F. Farina

UIL
G. Casu

UIL-FPL
S. Talloru

SAF
M. Montis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

- nel CCRL 2009 vi è il riferimento al 31/12 dell'anno precedente che non può essere altro se non il 31/12/2009

SAF sostiene che nel CCRL 2009 (art. 2) è indicato il criterio di ripartizione delle risorse fra amministrazione e corpo forestale. Afferma che se nel riparto non si considerano i dipendenti in servizio al 31/12/2010 viene meno la potestà della contrattazione integrativa area forestali di poter considerare l'opzione più ampia di tutti i dipendenti aventi i requisiti al 31/12/2010 ma dovrebbero limitarsi a coloro che hanno il requisito del biennio al 31/12/2009 riducendo l'ambito di competenza della loro contrattazione integrativa. Comunque si voglia intendere la data ribadiscono che nel calcolo della ripartizione delle risorse la base numerica per il corpo forestale debba essere il personale in SERVIZIO anche se calcolato al 31/12/2009. Chiedono che la tabella allegata alla delibera riporti chiaramente la cifra da assegnare al corpo forestale comprensiva di oneri riflessi.

S.A.Di.R.S./UGL ritiene che la bozza di deliberazione modifichi il CCRL 2009 perché non vi è alcuna norma che preveda la data del 31/12/2009 come riferimento per calcolare il personale sulla base del quale fare il riparto delle risorse in quanto la norma della finanziaria stabilisce la conservazione delle risorse del 2010 ed il loro utilizzo nel 2011, per cui il riferimento temporale utilizzabile è soltanto il 31/12/2010. Chiede se nel calcolo del riparto vi sono i cessati calcolati anno per anno. Non capiscono perché gli oneri riflessi sono considerati al 40.5 % e come si arrivi alla percentuale di transiti possibili indicata del 90 % visto che i loro calcoli danno un importo percentuale inferiore. Critica i dati contabili riferiti alla tabella e chiede la rivisitazione della bozza di delibera tenendo in considerazione le loro richieste di eliminazione del riferimento al requisito dei due anni al 31/12/2009 e l'inserimento dei cessati.

FEDRO chiede che il calcolo del riparto venga fatto con le stesse modalità utilizzate nei precedenti riparti contrattuali. Afferma che i dipendenti da considerare sono coloro che erano in servizio al 1/1/2009 e ritengono di dover distinguere le decorrenze delle progressioni in base alle risorse dei singoli anni dal 2007 in poi. Ancora ribadiscono che se le risorse per queste progressioni sono residui al 31/12/2010 sarebbe illogico considerare i dipendenti aventi due anni al 31/12/2009 in quanto se non si ripartiscono utilizzando come riferimento il personale in servizio ciò diventerebbe preclusivo per il futuro per i dipendenti esclusi dalla base di calcolo. Richiedono che nella base di calcolo del riparto

risorse sarda

Tommaso

SAF

UIL-FPL
L/An.

SARDES/UGL

CINQUA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

delle risorse si tenga conto dei cessati. Per tali motivi ritiene illegittima e illogica la ripartizione proposta.

FENDRES si associa a quanto finora espresso dal FEDRO e dal S.A.Di.R.S./UGL ribadendo che utilizzare i dipendenti aventi due anni al 31/12/2009 e non i dipendenti in servizio al 31/12/2010 significa negare ai colleghi i propri diritti.

UIL specifica che il tavolo di discussione ha ad oggetto solo i criteri per il riparto delle risorse e che alcune richieste sono fuori luogo, in quanto riguardano le contrattazioni integrative successive. Afferma che la ripartizione deve avvenire in modo omogeneo nel comparto, per esplicita previsione dell'art.2 dell'accordo Progressioni del novembre 2009, e che la bozza di deliberazione, come proposta, rispecchia anche la volontà dell'Assessore. Ritiene inoltre che la bozza di deliberazione non violi alcuna competenza del contratto integrativo, essendo un atto dovuto ai sensi dell'art.18 comma 44 della recente LR. N.12/11, e condivide le spiegazioni fornite dalla Dott. ssa Tomainu sul perché le risorse a regime sono utilizzabili dal 1/1/2010. Al riguardo, ribadisce che le somme di origine contrattuale hanno appunto decorrenza dal 1.1.2010, che l'accordo Progressioni del 2009 stabilisce con precisione la decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e che dal 1.1.2011 vige il divieto di attribuire aumenti. Di conseguenza, l'unico criterio corretto per operare la ripartizione è quello di considerare gli aventi titolo al 31.12.2009. Sul problema dei cessati ritiene sia argomento di contrattazione integrativa. Inoltre afferma che ripartizioni diverse da quelle proposte creerebbero disomogeneità nel comparto. Chiedono quindi che la bozza di deliberazione presentata venga portata alla prima data utile in giunta con il solo quadro del riparto delle risorse dei fondi contrattuali.

CISL esprime dubbi sulle posizioni contrarie delle altre OOSS e chiede nel caso se vi sono controproposte sindacali di ripartizione delle somme nel comparto. Ribadisce che intento di tutti, assessore compreso, fosse l'omogeneità nel comparto in una fase delicata legata alla crisi e a questa risposta professionale che si dava ai lavoratori. Afferma che è normale che la delibera contenga riferimenti legislativi e del CCRL per le decorrenze e per i requisiti e che il problema dei cessati è oggetto di contrattazione integrativa. Inoltre afferma che il riparto proposto va nell'ottica di un unico transito nel quadriennio.

FENDRES - S.A. Di R.S. / UGL
Tomainu

SAB
12

UIL - FPL
6/ann.

SAB/RS/UGL
11/11/09

CISL
[Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

La Dott.ssa Tomainu ribadisce che utilizzare come data di riferimento per il riparto delle risorse il 31/12/2010 porta all'esclusione dei dati dei pensionati nell'anno 2010 e che tali soggetti, pur non essendo considerati ai fini del riparto delle risorse a regime, hanno sicuramente diritto a partecipare alle progressioni con decorrenza 1/1/2010.


Afferma inoltre che la deliberazione incide solo sul riparto delle risorse e nulla toglie alla contrattazione integrativa competente a stabilire la decorrenza delle progressioni.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri riflessi, il 40.5 % rappresenta la percentuale di cui si è tenuto conto nel calcolo degli oneri contrattuali pertanto è inopportuno discostarsi da tale percentuale anche in prospettiva di un eventuale controllo della Corte dei conti per es. in sede di esame del rendiconto. Inoltre tale percentuale è la stessa utilizzata nella precedente tornata contrattuale e pretesa dalla Corte dei conti ai fini della certificazione.


Cagliari 09 agosto 2011

Direttore del servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali


(Dott.ssa Tomainu)




C.I.S.L.




U.I.L.




F.E.D.R.O.



S.A.Di.R.S. - UGL



FENDRES - SAFOR



SAF

